



gli avv.ti (omissis) e (omissis) , giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 782/2020 della Corte di appello di Roma, depositata il 3/2/2020;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022 dal Consigliere Dott. PAOLO FRAULINI.

### **RILEVATO CHE**

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la validità delle clausole *antistallo* contenute nel patto parasociale stipulato in data 27 giugno 2006 tra (omissis) s.r.l. (in prosieguo (omissis)), partecipata da (omissis) S.p.A. e (omissis) S.p.A., e (omissis) S.p.A., respingendo la connessa domanda di risarcimento del danno per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esercizio delle prerogative da tali clausole derivanti o per l'abusiva attività di direzione e coordinamento relativamente alla società partecipata (omissis) S.p.A.

2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le clausole antistallo contenute nel patto parasociale non erano affatto unilaterali, giacché facoltizzavano entrambe le parti a farne uso; b) che sfornita di alcuna verosimiglianza era la tesi secondo cui (omissis) sarebbe stata l'unica

a poter fare uso delle clausole, quale socio "forte" che sin dall'inizio sapeva della condizione di debolezza di (omissis); c) che la previsione oggetto delle clausole era valida, siccome puntualmente circostanziata rispetto a precise condizioni, sicché doveva ritenersi meritevole di tutela; d) che andava esclusa la nullità della clausola per vizio dell'oggetto, atteso che il prezzo di rivendita era identificato in base a condizioni oggettive e non già rimesso all'arbitrio di una delle parti, potendo del resto (omissis), quale socio al 50% della società veicolo (omissis), ben conoscere la situazione finanziaria della partecipata ai fini della valutazione della congruità del prezzo fissato da (omissis); e) ha escluso che la clausola fosse nulla per assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, perché la clausola antistallo non si presta a tale tipo di rischio, essendo espressione della libertà negoziale dei soci aderenti; f) ha escluso che la clausola in questione ricadesse nel divieto del patto leonino; g) ha escluso che la clausola integrasse la violazione dell'art. 2341-bis cod. civ.; h) ha escluso che (omissis), nell'azionare la clausola, avesse abusato del proprio diritto, circostanza valutata come non provata, dovendo ascrivere all'immobilismo della partecipata (omissis) la ragione del mancato interesse di (omissis) a permanere nella compagine sociale e non già al comportamento asseritamente scorretto di quest'ultima, nei vari aspetti puntualmente esaminati in fatto ed esclusi nella loro esistenza o rilevanza; i) ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo di censura relativo all'attività di direzione e coordinamento svolta da (omissis) in (omissis); l) ha dichiarato inammissibile la richiesta di c.t.u formulata da (omissis).

3. Avverso detta sentenza (omissis), (omissis) S.p.A. e (omissis) S.p.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. (omissis) S.p.A. ha resistito con controricorso.

### **CONSIDERATO CHE**

Alla luce dell'esame dei motivi del ricorso e dell'illustrazione dei temi d'indagine approfonditi negli scritti difensivi delle parti, la Corte, anche in relazione all'assoluta novità e complessità delle questioni sollevate, ritiene necessario un approfondimento, da affidare all'ufficio del Massimario e del Ruolo, del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale, anche statunitense e canadese per quanto possibile, relativo alla disciplina della particolare clausola antistallo denominata "*russian roulette clause*", con particolare riguardo alla sua validità ed efficacia tra le parti stipulanti.

A tal fine va disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

### **P.Q.M.**

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo con richiesta di relazione all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, in ordine a quanto indicato in motivazione.

Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione all'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Civile

Depositata in Cancelleria  
il 29-04-2022

**IL CANCELLIERE**  
Emma Garci

Il Presidente  
Carlo De Chiara